



COMUNE DI BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA N. 79 / 2023 DEL 28/12/2023

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

si pone l'esigenza di arginare in via preliminare la consuetudine di festeggiare Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che potrebbero essere pericolosi per la pubblica e privata incolumità.

Trattandosi di materiali esplosivi esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, che nella concitazione dei festeggiamenti del Capodanno, anche presso giardini, terrazzi e cortili delle private abitazioni, si verifichino infortuni anche di grave entità alle persone, sia a chi li maneggia sia a chi fortuitamente ne venga colpito, oltre ad incidenti con danno alle cose e alle persone che minino l'incolumità pubblica.

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

è poi da considerare che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni - anche di grave entità - alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti con un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi. Oltre a ciò in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, dovuti oltre che all'inquinamento acustico, anche all'aumento di polveri sottili nell'aria.

Tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte di minori.

DATO ATTO CHE:

Conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale.

CONSIDERATO CHE:

L'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere al decoro e alla vivibilità urbana, alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi.

Tale divieto non assume carattere generalizzato rispetto a determinate merceologie in libero commercio, bensì una limitazione circoscritta, nel tempo e nello spazio, correlata alla peculiarità dello specifico evento, ove le problematiche di sicurezza inducono l'Autorità preposta a ritenere pericoloso l'uso dei prodotti oggetto dell'ordinanza

RILEVATO che si ritiene urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

RITENUTO di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in materia di sicurezza e sanità pubblica ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL

VISTI:

gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000

l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000;

la Legge 24/11/1981 n. 689;

ai fini della tutela della salute e dell'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

ORDINA

che su tutto il territorio comunale è tassativamente vietato a chiunque far esplodere, lanciare e accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli silenziosi, anche se di libera vendita, nei giorni 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.

Fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, l'inosservanza alla presente disposizione è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.

Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata.

Ai sensi dell'art. 18 Legge 24 Novembre 1981 n. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Bassano Romano al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura previsti dalla legge.

La presente ordinanza verrà resa nota a tutta la popolazione mediante pubblicazione all' Albo Pretorio on line ed inserimento sul sito Internet del Comune, dandone altresì informazione al pubblico mediante stampa agli organi di informazione locali.

L'ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo per quanto di interesse e alle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000

IL SINDACO
EMANUELE MAGGI

